

Regolamento di Polizia Rurale

Articolo 9. Impiego e spargimento di liquami e residui azotati

Si definisce liquame zootecnico in particolare l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni; si definiscono, invece, effluenti di allevamento palabili (letame) le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposta in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Restano ferme le disposizioni nazionali a partire dal D.M. del 7 aprile 2006 e successive modifiche, regionali e provinciali in vigore al riguardo dei liquami.

I liquami zootecnici ed il letame, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche e nei luoghi di stoccaggio il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

E' assolutamente proibito annaffiare gli ortaggi o qualsiasi altra coltura in particolare da foraggio, con liquami o acque luride di qualsiasi provenienza.

L'utilizzazione agronomica di: letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati e degli effluenti di allevamento, utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili, ai sensi della direttiva 91/676/CEE, è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali anche in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento al D.lgs 27 gennaio 1992, n.99 "Utilizzazione dei fanghi di depurazione – Attuazione della Direttiva 86/278/Cee", al D.Lgs. aprile 2006, n. 152, al D.M. del 7 aprile 2006 ed alla D.g.r. 14 settembre 2011 - n. IX/2208, alla D.g.r. 1 luglio 2014 – n. X/2031 alla D.g.r. 6 giugno 2016 – n. X/5269 e loro eventuali successive modifiche, che stabiliscono anche la qualità, la quantità ed i tempi, nonché le relative modalità del loro utilizzo.

In linea generale è consentito l'uso di fanghi di depurazioni su terreni agricoli alle seguenti condizioni:

1. in modo tale da non creare disagi olfattivi alla popolazione;
2. seguendo le buone pratiche agricole e effettuando l'interramento esclusivamente con aratura o con tecniche di iniezione nel terreno durante o immediatamente dopo la deposizione e comunque entro il tramonto della giornata di inizio utilizzazione;
3. a non meno di 100 metri da centri urbani e nuclei urbani frazionali; per quanto attiene ai terreni circostanti il capoluogo di Casanova Lonati, si allega apposita planimetria (Allegato A)
4. a non meno di 20 metri dalle case isolate;
5. a non meno di metri 10 dai corpi idrici superficiali principali e metri 5 dai corpi d'acqua secondari;
6. su terreni di pendenza superiore al 15%;
7. a meno di 200m dal punto di captazione di acque sotterranee destinate all'approvvigionamento idrico umano;
8. il conferimento in cumulo sul campo non può avvenire dopo le 17;
9. evitando la sovrapposizione di interventi di spandimento sui singoli terreni.

Per ogni ulteriore prescrizione non specificamente riportata, si faccia riferimento alla normativa specifica di settore.

Qualora l'evoluzione della normativa di settore porti ad incongruenze con il presente Regolamento, si consideri che la normativa di settore ha carattere sovraordinato.